

Comune di Borgomanero (Novara)

Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18 aprile 2013.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia

1. Il Comune di Borgomanero è Ente autonomo secondo le norme fissate dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto.
2. E' titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia .
3. Il Comune rappresenta la comunità borgomanerese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; l'autogoverno si realizza con i poteri e gli istituti previsti dal presente statuto.
4. Si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439, obbligandosi ad operare per favorire ed accelerare il processo di integrazione europea.
5. Auspica, consapevole del formarsi di una nuova società multietnica, il raggiungimento di una effettiva solidarietà fra i popoli e a tal fine si impegna, ricercando la collaborazione con altri Enti portatori della stessa istanza, a combattere l'emarginazione delle persone diseredate, favorendone l'assorbimento nel tessuto sociale attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché ad avviare e portare a compimento tutte le iniziative consentite dalla legislazione presente e futura.
6. Lo statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la Legge e lo statuto gli attribuiscono.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
3. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio. Concorre, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:
 - a) affermare i diritti inviolabili dell'uomo e dei popoli;
 - b) assicurare la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;
 - c) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
 - d) favorire la costituzione della famiglia e tutelare la sua funzione sociale, riconoscendo ad essa un ruolo basilare nella società civile;
 - e) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
 - f) assumere iniziative a tutela della salute pubblica, idonee ad affrontare e rimuovere i disagi sociali e personali anche attraverso il responsabile coinvolgimento delle locali aggregazioni di volontariato;
 - g) favorire con ogni mezzo il diritto allo studio ed alla cultura;

- h) favorire lo sviluppo di tutte le forme di cultura, comprese le espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Allo scopo si avvale anche dell'attività di istituzioni, gruppi e persone operanti sul proprio territorio;
 - i) favorire la valorizzazione e lo sviluppo dello sport a tutti i livelli, anche attraverso la formazione sportiva, garantendo mediante il coinvolgimento di enti ed organi preposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti la tutela sanitaria dei praticanti;
 - j) riconoscere e salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio borgomanerese che unitamente al patrimonio monumentale, artistico e storico rappresentano beni essenziali della comunità la cui tutela è obiettivo generale della propria azione politico – amministrativa;
 - k) promuovere progetti articolati di intervento nell'ambito giovanile e della terza età.
5. Il Comune di Borgomanero nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, ispira la sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità, trasparenza e sussidiarietà, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.
6. Il Comune di Borgomanero persegue altresì come propria finalità l'armonico sviluppo delle comunità operanti nell'area in cui è territorialmente ricompreso.

Art. 3 - Programmazione ed informazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità:
- a) adotta il metodo della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione democratica degli amministrati, avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dallo statuto;
 - b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, nel rispetto della propria sfera di autonomia;
 - c) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto di una effettiva partecipazione della comunità locale, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione e complementarietà nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Titolo II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di CITTÀ DI BORGOMANERO
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 5 - Territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio, attribuito al Comune con il piano topografico, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il territorio si articola nel centro ed in frazioni tradizionalmente riconosciute quali:
 - a) Santa Cristina
 - b) Vergano
 - c) San Marco

- d) Santo Stefano
- e) Santa Croce
- 3. Sono presenti altri agglomerati con identità propria.

Art. 6 - Sede comunale

1. Il Palazzo Comunale, simbolo della comunità cittadina, sito in corso Cavour n. 16 è sede legale dell'ente.
2. Il Consiglio Comunale tiene le sue sedute nella sala consiliare del Palazzo Comunale e, solo su iniziativa del Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo, può riunirsi in luogo diverso.

Art. 7 - Albo pretorio

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 gli atti e i provvedimenti amministrativi che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono pubblicati sul sito informatico del Comune di Borgomanero.
2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti si effettua per 15 giorni consecutivi.

Titolo III - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI

Art. 8 – Gli organi

1. Sono organi di governo del Comune di Borgomanero il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Composizione, elezione

1. Le norme relative alla composizione del Consiglio Comunale, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 10 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, improrogabili ed inderogabili opportunamente motivati.
3. Spetta al Consiglio valutare l'esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.

Art. 11 - Riunioni

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta dopo le elezioni, è convocato dal Sindaco ed è presieduto dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea, che dovrà avvenire ai sensi dell'art. 12, immediatamente dopo la convalida degli eletti; la seduta proseguirà poi, sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli altri adempimenti di legge. Il Consiglio, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 69 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. L'ordine del giorno della prima seduta comprende:
 - la convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni di consiglieri.
 - l'elezione del Presidente
 - giuramento del Sindaco

- la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale
 - la nomina dei componenti la Commissione elettorale comunale.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
 4. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza avere provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio sarà riconvocato dal Sindaco e si riunirà entro il decimo giorno successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.
 5. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo.
 6. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Almeno una volta all'anno il Sindaco ed i singoli Assessori presentano al Consiglio Comunale lo stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo.
 7. Chi presiede le adunanze del Consiglio proclama l'esito della votazione, ha il dovere di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il regolare svolgimento delle discussioni.
 8. Ha facoltà, sentiti i capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chi sia di disordine.
 9. Il Consiglio può essere convocato:
 - a) su richiesta del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
 10. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, od il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, che devono riguardare materie di competenza consiliare, ovvero la discussione di questioni proposte nelle forme e nei termini prescritti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 11. Le proposte di deliberazione e relativi allegati devono essere depositati nella Segreteria Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, per la consultazione da parte dei Consiglieri.
 12. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.
 13. Le sedute del Consiglio Comunale successive alla prima sono convocate dal Presidente del Consiglio.

Art. 12 – Elezione del Presidente

1. Il Consiglio, nella prima seduta subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più giovane di età nel caso di parità.
4. La deliberazione di nomina del Presidente produce effetti immediati.
5. La carica del Presidente del Consiglio ha durata pari a quella del Consiglio Comunale.
6. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono stabilite dal regolamento, nell'osservanza dei principi disposti dallo statuto.
7. Il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 13 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da un terzo, arrotondato aritmeticamente per eccesso, dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione nella prima seduta di Consiglio Comunale, successiva alla sua presentazione; la stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca; il Consigliere Anziano presiederà la seduta.

Art. 14 - Consigliere Anziano

1. La Presidenza del Consiglio, nel caso di assenza del Presidente, preventivamente comunicata al Segretario Generale, spetta al Consigliere anziano o al Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo, con gli stessi poteri del Presidente.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 15 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste per legge, provvedendo alle sostituzioni.

L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è previsto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Dirigente competente per materia, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di privacy, nonché dalle aziende del Comune, dagli enti da esso dipendenti e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei soli casi specificatamente indicati dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Tale diritto può estrinsecarsi attraverso la formulazione di nuove proposte o emendamenti.

6. Il Presidente, acquisiti i pareri previsti dalla legge, inserisce nel primo Consiglio Comunale utile le proposte di deliberazione di ciascun Consigliere.

7. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

Apposito regolamento disciplinerà l'esercizio di tale diritto e gli atti obbligatori che da esso scaturiscono.

8. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposte e petizione nei confronti del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

9. L'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla Legge.

10. Il Comune deve assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

11. Qualora, con sentenza passata in giudicato, non risultino accertate responsabilità, il Comune, a richiesta dell'interessato, può rimborsare al Consigliere Comunale le spese sostenute per l'assistenza legale per procedimenti relativi a fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, quando non è altrimenti disposto dal giudice.

12. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i rappresentanti nominati nei consigli di amministrazione degli Enti rendono pubblici i propri redditi nelle modalità determinate dalla legge.

Art. 16 - Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri cessano dalla carica per una delle seguenti cause:
 - a) decadenza;
 - b) dimissioni;
 - c) cessazione del mandato;
 - d) decesso.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nei casi e nei modi previsti dalla legge e per assenze non giustificate per tre sedute consecutive di Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri giustificano la propria assenza comunicandola per iscritto o verbalmente al Presidente del Consiglio Comunale prima dell'inizio della seduta, salvo il caso di forza maggiore.
4. L'avvio del procedimento di decadenza, che può essere promosso d'ufficio dal Presidente del Consiglio, va comunicato all'interessato. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e fornire documenti probatori entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso detto termine il Consiglio Comunale si pronuncia, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, definitivamente in merito alla decadenza, previo esame delle cause giustificative addotte. In mancanza di giustificazioni ovvero nel caso che le stesse non vengano ritenute valide, la decadenza è approvata con votazione palese e a maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 17 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per una delle cause di cessazione previste sotto le lettere a) b) d) del comma 1) dell'articolo precedente è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di surroga esplica immediatamente i suoi effetti ed il Consigliere neo-eletto ha titolo a partecipare ai lavori consiliari che seguono l'attribuzione della carica.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 18 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo dell'intera comunità e cura, attraverso gli atti di sua competenza, il raggiungimento delle finalità di cui al titolo I.
2. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. Attraverso atti fondamentali il Consiglio Comunale svolge le proprie funzioni di carattere normativo, programmatico, organizzativo e negoziale. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e nei casi previsti dalla legge.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre, a pena di decadenza.

7. Al fine di adempiere con efficacia ai compiti assegnatigli dalla legge e dal presente statuto il Consiglio Comunale è dotato di servizi, attrezzature e risorse finanziarie proprie con le modalità fissate dal regolamento.

Art. 19 – Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.

2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.

3. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali di apertura al pubblico nonché gli orari degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Consiglio nomina i componenti delle Commissioni in cui sia prevista una rappresentanza della minoranza.

Art. 20 - Pareri obbligatori

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, che non siano di mero indirizzo politico, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente o Responsabile del servizio competente per materia mentre il controllo di regolarità contabile, qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, è esercitato mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Dirigente della divisione finanze.

2. I Dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Se il Consiglio o la Giunta non intendono conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 21 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a quest'ultimo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. I Consiglieri Comunali che non aderiscono ad un gruppo esistente confluiscono nel gruppo misto.

Art. 22 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di coordinamento e di confronto dei gruppi consiliari nonché consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre alla programmazione delle riunioni e assicura lo svolgimento del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e per la revisione dello statuto.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo e le modalità del suo funzionamento.

Art. 23 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa e comunque entro 90 giorni dall'elezione del Sindaco, istituisce le Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive.
2. Le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni permanenti nonché le materie di competenza sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. La Presidenza delle Commissioni consiliari relative a funzioni di controllo e di garanzia, se costituite, è attribuita a Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare.

Art. 24 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio, può istituire in ogni momento:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali, la pubblicità delle sedute nonché le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni permanenti; le materie di competenza sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 25 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, tutti i regolamenti previsti dalla legge nonché quelli necessari per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici, nonché i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I regolamenti di norma sono votati nel loro insieme. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere la votazione del singolo articolo.

Art. 26 - Il regolamento del Consiglio Comunale

1. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale, delle commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, dei gruppi consiliari, della conferenza dei Capigruppo, l'esercizio della funzione di indirizzo politico e di controllo, l'esercizio del diritto di estrazione copie degli atti da parte dei Consiglieri, l'esercizio del diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, l'articolazione degli atti ad essi conseguenti, nonché la consulta sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27- Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora col Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compie gli atti che, ai sensi di legge, non siano riservati al Consiglio ovvero non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco o agli organi burocratici.

Art. 28 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori nel numero stabilito dalla legge, nominati dal Sindaco fra coloro che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
2. Il Sindaco può in ogni tempo revocare la nomina di uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale. Le dimissioni dal mandato di Assessore comunale sono presentate in forma scritta personalmente all'ufficio protocollo e sono irrevocabili.
3. Le dimissioni dall'ufficio di Assessore hanno effetto dalla data di presentazione delle stesse e la revoca dalla data di comunicazione all'interessato.
4. Il Sindaco sostituisce gli Assessori cessati dalla carica, comunicandolo al Consiglio comunale nella prima seduta.

Art. 29 - Nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco provvede a nominare tra gli Assessori il Vice Sindaco che espleta funzioni vicarie generali nel caso di sua assenza o impedimento.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.
3. L'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di consigliere.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori.
5. Nel caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nell'atto di nomina.

Art. 30 - Assessori

1. Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza, di presentare emendamenti, senza diritto di voto sulle deliberazioni consiliari.
2. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni, di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.
3. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Art. 31 - Attribuzione agli Assessori

1. Il Sindaco conferisce ed eventualmente modifica le competenze o i servizi attribuiti ai singoli Assessori.
2. Il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale delle attribuzioni conferite ai singoli Assessori e delle successive modificazioni, nella prima seduta successiva all'assegnazione.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e, qualora richiesti, potranno partecipare i Dirigenti responsabili.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge.
7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso.
8. La Giunta potrà deliberare un proprio regolamento circa il funzionamento della stessa.

Art. 33 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza motivata, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
4. Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 34 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco eletto presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.

Art. 35 – Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro i novanta giorni successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco e tutti gli altri candidati alla carica di Sindaco e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Generale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno.
2. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e sarà data adeguata pubblicizzazione.
3. I rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

Art. 36 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzarli alle esigenze degli utenti e dei lavoratori.

3. Il Sindaco inoltre:

a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale.

b) convoca, presiede la Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

c) può delegare a singoli Assessori l'emanazione di specifici atti di attuazione di propria competenza.

d) ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

f) adotta gli atti di indirizzo in ordine all'azione gestionale dell'apparato amministrativo.

g) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco può assegnare i relativi procedimenti al Segretario Generale o ad altri dirigenti.

h) provvede, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Qualora il Consiglio non provveda alla definizione di detti indirizzi, sono tacitamente confermati quelli resi dall'organo consiliare nel precedente mandato politico-amministrativo.

i) promuove e sottoscrive gli accordi di programma.

l) esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale ed ufficiale di governo.

m) provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legge.

Art. 37 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

Art. 38 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale anche in giudizio è esercitata dal Sindaco. Per singole questioni e con apposito atto, il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale dell'Ente ad un Dirigente.

2. Le decisioni relative alle azioni giudiziarie, comprese quelle di promuovere, resistere, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, spettano alla Giunta, sentito il parere del Dirigente di settore, cui il rapporto processuale si riferisce.

CAPO V - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

Art. 39 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti, arrotondato aritmeticamente per eccesso, dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 40 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Titolo IV - UFFICI E PERSONALE

CAPO I –UFFICI

Art. 41 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 42 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Generale ed ai Dirigenti responsabili delle divisioni secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 43 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e divisioni, il Segretario Generale e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Generale ed ai Dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 44 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in dotazione organica e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Generale, il Dirigente e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II - ORGANI DI GESTIONE

Art. 45 - I Dirigenti

1. Lo svolgimento dell'azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi politico-amministrativi del Comune, dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai Dirigenti. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo discrezionale e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell'esercizio delle verifiche sull'adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica ed amministrativa

complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi politico-amministrativi.

2. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dall'assolvimento delle relative funzioni, nell'ambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità dirigenziale è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.

3. La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e utilizzare gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere, di motivare e guidare i collaboratori, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure.

4. I dirigenti:

- sono responsabili della regolarità tecnica dei provvedimenti di competenza degli organi di governo

- svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture sotto il profilo finanziario e tecnico e per l'ottimale utilizzo delle risorse umane - - svolgono ogni altra funzione prevista dalla legge

- sono titolari dell'attività di gestione dell'ente e, in relazione al rispettivo ambito di incarico, predispongono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, compresi i provvedimenti il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati.

5. I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

6. I Dirigenti devono partecipare alle sedute degli organi collegiali dell'Ente, qualora ciò venga loro richiesto.

7. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai decreti di nomina.

8. Nel caso di atto o categoria di atti che possano riguardare più Dirigenti, l'assunzione dell'atto spetta al Dirigente preposto alla struttura che svolge un ruolo prevalente nell'istruttoria rispetto a quelle pratiche.

9. Ai dipendenti in possesso della qualifica contrattuale di Dirigente non compete necessariamente la direzione di strutture, essendo gli stessi destinabili ad altri compiti purché compatibili con il livello di qualificazione professionale posseduto.

10. L'affidamento degli incarichi di direzione e di responsabilità di Uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti.

Art. 46 - Conferenza dei Dirigenti

1. E' costituita presso il Comune di Borgomanero la conferenza dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intersettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo gli indirizzi dell'Ente, sia delle relative proposte definitive, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.

2. La Conferenza nella sua composizione normale, è costituita da tutti i Dirigenti di divisione e dal Segretario Generale, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori, secondo le modalità contenute nel regolamento, che disciplina altresì l'organizzazione interna dei lavori della conferenza, ne determina le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.

Art. 47 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. L'Amministrazione Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può decidere, al di fuori della dotazione

organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. L'Amministrazione Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 48 - Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 49 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici posti alla dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III - SEGRETERIA GENERALE

Art. 50 - Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale dipendente dal Ministero dell'Interno. Egli deve operare affinché l'attività del governo dell'Ente sia improntata al rispetto di un principio di legalità, inteso non in senso formalistico ma in senso sostanziale, in relazione alla complessiva attività dell'Ente.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e delle strutture tecniche con riferimento alle questioni più complesse e rilevanti e svolge attività finalizzata all'innalzamento della qualità, del rigore, della concretezza e della velocità degli iter amministrativi.

5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli uffici e servizi e di gestione loro riconosciute dalla legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai Dirigenti stessi, sia l'efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente.

6. Svolge ogni altra funzione conferita dalla legge o dal Sindaco.

Art. 51 - Vice Segretario Generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Generale individuandolo in uno dei Dirigenti dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario Generale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.
3. Al Vice Segretario Generale compete la responsabilità di almeno una divisione del Comune.
4. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, la Giunta Comunale può attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'ufficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti di settore in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, all'anzianità di servizio; l'incarico non dà diritto ad alcuna particolare indennità.

Titolo V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 52 - Bilancio e rendiconto

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione e il rendiconto.
2. Il bilancio di previsione e il rendiconto devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza e all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 53 - Definizione degli obiettivi

1. La definizione degli obiettivi perseguiti dalle divisioni è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli organi dell'amministrazione.
2. Gli obiettivi gestionali assegnati alle divisioni vengono adottati dalla Giunta, sentiti i Dirigenti interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali delle divisioni.
3. Gli obiettivi assegnati alle divisioni devono essere misurabili.

Art. 54 - Controlli interni

- 1 - Il Comune intende promuovere un organico sistema di controllo che comprende:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, attraverso un sistema informativo documentale che consenta la conoscenza dinamica del flusso documentale collegato ai processi di lavoro ed ai centri di responsabilità, finalizzato a presidiare i principi dell'ordinamento e garantire la norma giuridica
 - b) il controllo di gestione dell'azione amministrativa articolato in budget generali e di settore, con revisione periodica del sistema degli indicatori, nella direzione dell'efficienza ed efficacia, fondato su un sistema di report che svolgano la funzione dell'informazione e del coinvolgimento per la partecipazione di tutti gli attori dei processi di lavoro dell'ente
 - c) il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti, esteso anche ai titolari di posizione organizzativa, è ispirato a parametri di valutazione oggettivi, quali l'articolazione della struttura operativa, la rilevanza del coordinamento, la capacità di rapporto intersettoriale, il peso del budget assegnato, le modalità direttive assunte comprendenti il clima motivazionale diffuso, i risultati dell'attività amministrativa e della gestione. Esso è applicato da organo tecnico che fornisce le proprie risultanze al Sindaco
 - d) il controllo strategico finalizzato alla gestione dell'attività amministrativa, strutturato in programmi generali dell'Amministrazione, programmi particolari della Giunta, dei singoli Assessori. Tali programmi comprenderanno le modalità di verifica in itinere adottate dall'Amministrazione per il monitoraggio dell'efficacia della propria azione.

Art. 55 - Revisori dei conti

1. La legge disciplina la composizione e la durata in carica dei membri del Collegio dei revisori del conto.
2. L'elezione dei membri è disciplinata dalla legge.
3. Il Collegio collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo segnalando i contenuti del bilancio di previsione meritevoli di un esame particolare, le situazioni di gestione economico-finanziaria corrente che incidono negativamente sul risultato dell'esercizio, le valutazioni derivanti dall'eventuale controllo economico della gestione.
4. Il Collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori individualmente e collegialmente hanno accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente, rispondono con la diligenza del mandatario della verità delle loro attestazioni e, ove riscontrino gravi irregolarità, riferiscono prontamente al Consiglio comunale.

Art. 56 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Titolo VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI

Art. 57 - Organizzazioni e associazioni

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. Assicura l'accesso alle proprie strutture e ai propri servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che abbiano come finalità l'assistenza alle persone bisognose, l'educazione dei giovani, la difesa dell'ambiente e delle tradizioni culturali, la promozione turistica, la pratica dello sport e ogni altra finalità socialmente rilevante.
3. Le modalità di accesso, per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto, sono rimesse al regolamento.
4. Il Comune può concedere alle organizzazioni e alle associazioni che non perseguono scopi di lucro sussidi e contributi sulla base di un programma delle attività, accompagnato da un preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 58 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 59 - Istanze, proposte, petizioni

1. I cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
2. Lo stesso diritto è riconosciuto anche agli stranieri aventi la residenza sul territorio del Comune.
3. A dette istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione e non oltre sessanta se dirette al Consiglio Comunale.

Art. 60 - Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle aziende speciali del Comune e dei gestori di pubblici servizi comunali.
3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 61 - Ufficio relazioni con il pubblico

1. Al fine di consentire ai cittadini singoli o associati l'effettivo esercizio di diritti, poteri e facoltà di partecipazione e di informazione previsti dallo statuto, il Comune di Borgomanero istituisce un apposito ufficio di assistenza, consulenza e informazione relativa all'attività dell'Ente.
2. Il Comune di Borgomanero assicura a detto ufficio una sede idonea e le dotazioni di personale e strumenti adeguati al suo buon funzionamento.

CAPO II – REFERENDUM

Art. 62 - Richiesta

1. E' indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 63 - Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, che deve riguardare materia di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio, di rendiconto, di tributi locali, di tariffe, di espropriazioni per pubblica utilità, di piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi. E' altresì inammissibile il referendum su questioni riguardanti le persone.
2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
4. E' ammessa per ogni anno non più di una tornata di referendum consultivi nella quale possono essere proposti più quesiti.
5. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso ad un comitato tecnico definito dal regolamento.
6. Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui abbia partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto.

Art. 64 - Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all'orientamento espresso dai proponenti.

Art. 65 - Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

CAPO III - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 66 – Comitato di quartiere

1. Possono essere istituiti comitati consultivi di quartiere, quali organismi di partecipazione e di consultazione.
2. Qualora istituiti, gli organi, il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

Art. 67 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 68 - Consulte

1. Il Consiglio Comunale, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori e per acquisire il contributo di quanti operano negli stessi, può istituire consulte composte da consiglieri comunali, cittadini, esperti e da rappresentanti delle locali associazioni.
2. Qualora istituite, il regolamento disciplina la nomina, le competenze, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

Art. 69 - Assemblee dei cittadini

1. E' possibile convocare assemblee dei cittadini, intese come riunioni finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori su problemi che investono i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

Titolo VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 70 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipulare con altri Comuni e/o con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Il Comune può stipulare con associazioni e società cooperative convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 71 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio con altri enti pubblici secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Lo statuto del consorzio deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

Art. 72 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VIII - SERVIZI

Art. 73 - Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.
2. Spetta al Consiglio Comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio, tenendo conto degli obiettivi di qualità, di economicità e di efficienza.

Art. 74 - Aziende

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, provvisto di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 75 - Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Art. 76 - Criteri di gestione

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 77 - Organi delle aziende ed istituzioni

1. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro Consiglieri e dal Presidente che vengono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto degli statuti e del regolamento.
3. Il Direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda o dal regolamento della istituzione e partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Il Presidente, i Consiglieri ed il Direttore non possono far parte del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

5. Il Sindaco sostituisce i singoli componenti il Consiglio di amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa con la stessa procedura prevista dal comma 2.

Art. 78 - Relazione del Sindaco al Consiglio

1. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dei consorzi, delle aziende, delle istituzioni e delle società eventualmente costituite in applicazione della legge e del presente statuto ed operanti sul territorio del Comune.

Titolo IX - NORME TRANSITORIE ED ATTUATIVE

Art. 79 - Attuazione dello statuto

1. Gli organi del Comune, ciascuno per la parte di sua competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme del presente statuto, mediante l'adozione di appositi regolamenti.

Art. 80 - Revisione dello statuto

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il presente.

Art. 81 - Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Art. 82 - Pubblicità dello statuto

1. Dopo l'entrata in vigore, lo statuto sarà tenuto permanentemente in libera visione al pubblico all'ingresso dell'ufficio del Sindaco e nella sala del Consiglio Comunale in occasione delle sue adunanze.

Art. 83 - Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione e il precedente statuto, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente statuto.

Il Segretario Generale
Maria Luisa Perucchini